

ALLEGATO 4

**DISPOSIZIONI INTEGRATIVE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2021/2022
PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA DELL'U.O. SERVIZIO AGRICOLTURA, FORESTE,
CACCIA E PESCA - CITTA' METROPOLITANA MILANO, POLITICHE DI DISTRETTO E
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE INCLUSO NEI CONFINI
AMMINISTRATIVI DELLA CITTA' METROPOLITANA DI MILANO**

ATC: N. 1 DELLA PIANURA MILANESE E N. 2 DELLA COLLINA DI SAN COLOMBANO

Fatti salvi gli obblighi e i divieti previsti dalle norme vigenti, i periodi di caccia e i limiti di carniere per la fauna migratoria previsti dalla l.r. 17/2004 e gli eventuali ulteriori provvedimenti emanati dalla Regione, l'attività venatoria si svolge come di seguito riportato.

Per tutto quanto concerne l'attività venatoria in selezione agli ungulati, nelle forme collettive al cinghiale, e relativamente ai piani di prelievo di altre specie stanziali, si rimanda agli specifici provvedimenti approvati con decreto del competente Dirigente del Servizio AFCP.

In relazione agli scambi di cacciatori con le altre Regioni, ai sensi dell'art. 33, comma 15 della l.r. 26/93, si rimanda all'eventuale sottoscrizione di specifici accordi da parte di Regione Lombardia.

1. SPECIE STANZIALI: PERIODI DI CACCIA E LIMITI DI CARNIERE PER CACCIATORE

SPECIE STANZIALI	PERIODO DI CACCIA	CARNIERE GIORNALIERO	CARNIERE STAGIONALE	ALTRO
MINILEPRE	Dal 19.09.2021 al 31.12.2021	2	Non previsto	
CONIGLIO	Dal 19.09.2021 al 31.12.2021	2	Non previsto	
PERNICE ROSSA	Dal 19.09.2021 al 08.12.2021	2	Non previsto	
STARNA	Dal 19.09.2021 al 08.12.2021	2	20 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
LEPRE	Dal 19.09.2021 al 30.11.2021	1	6 capi ATC Pianura milanese 4 capi ATC Collina San Colombano	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP .
FAGIANO	Dal 19.09.2021 al 31.01.2022	2	24 capi	L'ATC garantisce il costante monitoraggio della specie mediante censimenti e altre modalità preventivamente concordate con la Regione – Struttura AFCP.
VOLPE	Dal 19.09.2021 al 31.01.2022	2	Non previsto	

2. ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

L'attività di addestramento e allenamento dei cani è consentita agli iscritti all'ATC per la stagione venatoria 2020/2021 da un'ora prima del sorgere del sole e fino al tramonto, con un massimo di 6 cani dal 21.08.2021 al 16.09.2021 compreso, per cinque giorni alla settimana esclusi e martedì e venerdì.

Al di fuori del periodo in cui è consentita l'attività venatoria e dei trenta giorni antecedenti, è consentito l'allenamento e l'addestramento dei cani di età non superiore ai 15 mesi con le modalità previste dalla deliberazione della Provincia di Milano n. 157344/20.2/2004/3913 del 24 luglio 2006.

E' vietato lasciare vagare incustoditi i cani, di qualsiasi razza o incrocio, nelle zone in cui possono arrecare danno o comunque disturbo alla fauna selvatica e alle coltivazioni, specialmente nelle Zone di Ripopolamento e Cattura e Oasi.

3. ALTRE DISPOSIZIONI

Dal 19.09.2021 al 30.09.2021 compreso, la caccia vagante negli ATC è consentita nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica; tale disposizione non si attua negli istituti ad iniziativa privata e per la caccia da appostamenti fissi.

Per consentire le operazioni di cattura e immissione della lepre comune, l'utilizzo del cane da seguita è consentito fino al 30.11.2021. Dopo tale data è consentita la caccia alla volpe, anche con cani da seguita, purché svolta da squadre organizzate dagli ATC. Tali squadre devono essere composte da un massimo di 20 persone con un massimo di 6 cani, munite di fucile da caccia esclusivamente ad anima liscia. Non si possono effettuare battute di caccia alla volpe nelle giornate in cui si effettuano le immissioni della lepre.

È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, ad eccezione della caccia da appostamento fisso e temporaneo all'avifauna acquatica consentita sui fiumi e negli specchi d'acqua ferma naturali e artificiali, non ghiacciati, di superficie non inferiore a 1500 metri quadrati, nonché della caccia di selezione al cinghiale.

E' vietata la caccia alla fauna stanziale sui terreni allagati da piene di corpi idrici fino a 1000 metri dal battente dell'onda.

In caso di deposito di un capo abbattuto di fauna stanziale o migratoria, il cacciatore dovrà cerchiare indelebilmente il segno (X) o la sigla relativa alla specie migratoria prelevata.

Sono vietati la detenzione e l'uso di cartucce a munizione spezzata caricate con pallini di diametro superiore a 4,1 mm (corrispondenti alla munizione 00), nonché la detenzione e l'uso di munizione a palla unica fatta eccezione per la caccia di selezione al cinghiale.

Nel rispetto delle norme sancite dall'art. 30, comma 15, della l.r. 26/93 e successive modificazioni e integrazioni, i comitati di gestione degli ATC possono prevedere l'uso di un tesserino interno aggiuntivo per la raccolta di dati finalizzati a migliorare la gestione faunistica, da compilare congiuntamente a quello regionale e da riconsegnare entro la scadenza dagli stessi stabilita.

Salvaguardia della beccaccia in occasione di "ondate di gelo": per la salvaguardia delle popolazioni svernanti della specie beccaccia in occasione di eventi climatici avversi, si rimanda a quanto disposto dal Decreto n. 9133 del 5.07.2021 "Approvazione del protocollo "Meteo Beccaccia".

4. CACCIA E ATTIVITA' CINOFILIE NEI SITI NATURA 2000

Nei **siti Rete Natura 2000** sono in vigore le specifiche prescrizioni di cui al Decreto della DG Ambiente e Clima, Struttura Natura e Biodiversità n. 10435 del 29.07.2021.

Le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 17.10.2007, n. 184 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)" e s.s.m.i. per quanto attiene alla protezione della fauna selvatica e alla disciplina dell'attività venatoria, sul territorio della Città metropolitana di Milano si applicano alle seguenti ZPS: ZPS IT2080301 Boschi del Ticino, ZPS IT2050006 Bosco di Vanzago, ZPS IT1150001 Valle del Ticino, ZPS IT2050401 Fontanile Nuovo. Essendo tali ZPS totalmente ricomprese all'interno di aree a parco naturale dei parchi regionali o di riserve naturali, ai sensi della Legge 394/91 in esse vige il divieto di caccia che assorbe tutti i divieti previsti dall'art. 5, comma 1, lett. dalla a) alla j), del decreto ministeriale n. 184 del 17.10.2007 e s.m.i.